



Legge federale concernente l'accelerazione della procedura di autorizzazione degli impianti a energia eolica (Modifica della legge sull'energia e della legge sul Tribunale federale)

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del 23 gennaio 2023¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Minoranza (Imark, Egger Mike, Graber, Page, Rüeegger, Strupler, Wobmann)

Rinvio del progetto alla Commissione con il mandato di attuare la richiesta seguente: per «compensare» la prevista accelerazione dei progetti di impianti a energia eolica, i Comuni interessati devono avere la possibilità di pronunciarsi in modo definitivo mediante decisione a maggioranza.

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016³

Art. 71c Disposizioni transitorie della modifica del ... (produzione di elettricità supplementare mediante impianti a energia eolica)

¹ Agli impianti a energia eolica d'interesse nazionale con un piano di utilizzazione passato in giudicato si applicano, fino a quando in Svizzera non è raggiunta una produzione supplementare complessiva di 1 TWh di energia l'anno rispetto al 2021, le seguenti regole:

- a. il Cantone rilascia la licenza edilizia per questi impianti;

¹ FF 2023 344

² FF 2023 ...

³ RS 730.0

- b. la licenza edilizia è impugnabile mediante ricorso soltanto al tribunale superiore cantonale conformemente all'articolo 86 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005⁴ sul Tribunale federale;
- c. la sua decisione è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale soltanto se concerne una questione di diritto d'importanza fondamentale;
- d. per quanto possibile, le istanze di ricorso adottano una decisione con effetto riformatorio ed entro un termine ragionevole.

² Per le domande e i ricorsi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione si applicano la competenza e la procedura di cui al capoverso 1. Su domanda del richiedente, l'autorità sinora competente valuta la domanda o il ricorso.

³ Il presente articolo rimane applicabile alle domande pubblicate prima del raggiungimento dell'obiettivo di cui al capoverso 1 nonché a eventuali procedure di ricorso.

Minoranza (Jauslin, de Montmollin, Masshardt, Munz, Nordmann, Schneider Schüttel, Suter)

Art. 71c cpv. 1, frase introduttiva

¹ Agli impianti a energia eolica d'interesse nazionale con un piano di utilizzazione passato in giudicato si applicano, fino a quando in Svizzera non è raggiunta una potenza installata supplementare complessiva di 600 MW rispetto al 2021, le seguenti regole:

Minoranza (Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Klopfenstein Broggin, Schneider Schüttel)

Art. 71c cpv. 1, frase introduttiva

¹ Agli impianti a energia eolica d'interesse nazionale con un piano di utilizzazione passato in giudicato si applicano, fino a quando in Svizzera non è raggiunta una produzione supplementare complessiva di 0,6 TWh di energia l'anno rispetto al 2021, le seguenti regole:

2. Legge federale del 17 giugno 2005⁵ sul Tribunale federale

Art. 83 lett. z

Il ricorso è inammissibile contro:

- z. le decisioni concernenti le licenze edilizie di impianti a energia eolica d'interesse nazionale conformemente all'articolo 71c capoverso 1 lettera b della

⁴ RS 173.110

⁵ RS 173.110

legge del 30 settembre 2016⁶ sull'energia, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

